



Regole per il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali come crediti formativi universitari nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento.

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, rispettivamente:

- a) il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali come crediti formativi universitari;
- b) il riconoscimento di conoscenze e abilità acquisite attraverso attività formative di livello postsecondario alla cui realizzazione abbia concorso l'Università (ad esempio presso Scuole di formazione come quelle previste in tema di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito ed eventuali altre).

Art. 2

Organo competente al riconoscimento

1. Alle attività di riconoscimento delle conoscenze e abilità contemplate all'art. 1, lettere a e b, attende una Commissione coordinata dal Preside e composta da due docenti di ruolo nominati dal Consiglio di Facoltà.
2. Le pratiche di riconoscimento sono evase senza indugio successivamente al loro inoltro alla Commissione operato dagli uffici competenti. La Commissione ha anche il compito di offrire indicazioni circa i criteri di riconoscimento agli studenti che potrebbero essere interessati a trasferirsi a Lecce; a tale scopo, i due docenti componenti, individuati secondo quanto dispone il comma precedente, organizzano periodicamente un ricevimento appositamente dedicato, dando notizia di tempi e modalità sul sito della Facoltà.
3. La Commissione procede al riconoscimento attraverso una valutazione individuale del curriculum dello studente, attenendosi alle indicazioni programmatiche stabilite nella delibera quadro n. 30 assunta dal Senato accademico il 29 gennaio 2007 ed alle norme di questo regolamento. Successivamente alla comunicazione della delibera di riconoscimento, lo studente è ammesso a presentare un piano di studi individuale conforme alle decisioni assunte dalla Commissione.

Art. 3

Criteri generali di riconoscimento delle conoscenze o delle abilità professionali

1. Il riconoscimento può essere accordato soltanto con riferimento ad attività o conoscenze professionali debitamente certificate secondo le vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione prodotta dallo studente a sostegno della domanda di riconoscimento deve essere acclusa alla delibera della Commissione.
2. Affinché il riconoscimento possa avvenire, l'attività lavorativa nell'ambito della quale le conoscenze o abilità sono state acquisite deve avere avuto durata almeno semestrale.
3. Non possono essere riconosciute conoscenze o abilità professionali acquisite otto o più anni prima della data in cui la domanda di riconoscimento è proposta.
4. Il riconoscimento può avvenire esclusivamente attraverso l'attribuzione di crediti formativi universitari per attività del seguente tipo, previste nei diversi piani di studio dei Corsi di laurea attivati presso la Facoltà di Giurisprudenza: crediti per attività a scelta dello studente; esami o seminari aventi per oggetto conoscenze linguistiche; esami o seminari relativi alle abilità informatiche; tirocini formativi.



5. Il riconoscimento presuppone la congruenza delle abilità o delle conoscenze acquisite dallo studente con gli obiettivi formativi del Corso di laurea cui lo studente richiedente è iscritto; di tale congruenza deve darsi atto, attraverso motivazione specifica, nella delibera di riconoscimento adottata dalla Commissione, salvo che essa emerga con assoluta evidenza dalla documentazione presentata a sostegno della domanda.
6. Salvo che la legge disponga diversamente, non è possibile riconoscere un numero complessivo di crediti superiore a sessanta per gli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze giuridiche o al Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza. Agli studenti iscritti al Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza non è possibile riconoscere più di quaranta crediti.
7. Le medesime attività non possono essere riconosciute più di una volta allo studente, quando costui si iscriva in tempi successivi a diversi Corsi di laurea attivati presso la Facoltà di Giurisprudenza.
8. Lo studente che abbia già ottenuto il riconoscimento delle conoscenze o delle abilità di cui all'art. 1 presso altro Ateneo o altra Facoltà dell'Università del Salento, ed abbia poi transitato presso la Facoltà di Giurisprudenza, può domandare l'attribuzione dei crediti convertiti dalla struttura universitaria di provenienza. In tal caso, anche d'ufficio, la Commissione può rimodulare la consistenza numerica dei crediti in ragione della differente congruenza con il piano di studi del Corso di laurea di approdo, nel rispetto dei limiti di materia e quantitativi previsti, rispettivamente, dal quarto e dal sesto comma di questo articolo.

Art. 4 Criteri di riconoscimento di conoscenze o abilità acquisite attraverso attività formative di livello postsecondario alla cui realizzazione abbia concorso l'Università

1. La Commissione designata ai sensi dell'art. 2 attende anche al riconoscimento delle conoscenze e delle abilità acquisite dallo studente attraverso attività formative di livello postsecondario alla cui realizzazione abbia concorso l'Università. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite in occasione della frequenza di Scuole di formazione come quelle previste per Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito ed eventuali altre.
2. La Commissione si attiene ai criteri indicati in apposite convenzioni stipulate fra le strutture formative sopra indicate e l'Università del Salento, ove esistenti.
3. In assenza di previsioni contenute nelle convenzioni, la Commissione procede ad una valutazione individuale del curriculum dello studente richiedente, nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 3 di questo regolamento, commi 1, 3, 6, 7, 8.
4. Il riconoscimento può avvenire, secondo presupposti e modalità contemplati all'art. 3, comma 5, attraverso l'attribuzione di crediti formativi universitari per attività del seguente tipo, previste nei diversi piani di studio dei Corsi di laurea attivati presso la Facoltà di Giurisprudenza: crediti per attività a scelta dello studente; esami o seminari aventi per oggetto conoscenze linguistiche; esami o seminari relativi alle abilità informatiche; tirocini formativi.
Nei casi previsti al primo comma del presente articolo potranno anche essere riconosciuti crediti formativi universitari per attività di base, caratterizzanti o affini. In queste ultime ipotesi la Commissione si atterrà alle indicazioni fornite dal Referente di Area, con riguardo al numero dei crediti riconoscibili e/o alle integrazioni necessarie per la convalida totale dell'insegnamento, a meno che esse non contrastino con i limiti previsti dai commi 1,3,6,7,8 dell'art. 3 di questo Regolamento o con prevalenti disposizioni di legge o statutarie.
5. Allo scopo di garantire l'uniformità delle valutazioni espresse dai docenti ai sensi del comma precedente, la Commissione provvede, in occasione del proprio primo insediamento, a contattare le aree disciplinari rappresentate da più di un docente affinché ciascuna di esse esprima il nominativo di un unico referente deputato a formulare il parere sulla richiesta di riconoscimento.



Art. 5 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente, allo Statuto dell'Università del Salento, al Regolamento didattico di Ateneo, nonché alla disciplina quadro prevista dalla deliberazione n. 30 del 29 gennaio 2007 del Senato Accademico, recepita e fatta propria dalla Facoltà di Giurisprudenza nella seduta consiliare del 14 marzo 2007.